

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PAOLO ROMANI

La seduta comincia alle 14,55.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del ministro delle comunicazioni, Maurizio Gasparri, su questioni inerenti lo schema di decreto legislativo recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, l'audizione del ministro delle comunicazioni, Maurizio Gasparri, su questioni inerenti lo schema di decreto legislativo recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.

Ringrazio il ministro per la sua presenza e gli do la parola per l'intervento introduttivo.

MAURIZIO GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni.* Il Governo sta provvedendo ad attuare la delega conferitagli dal Parlamento per la predisposizione di un codice unico delle comunicazioni, anche ai fini del recepimento delle direttive europee. Le prime due parti di tale nuovo testo sono state inviate all'esame del Parlamento; si tratta delle parti riguardanti il recepimento delle direttive europee, ossia le più significative in quanto apportatrici di innova-

zioni. Nei prossimi giorni (al riguardo il Consiglio dei ministri delibererà venerdì) saranno predisposte le successive parti, che sostanzialmente riguardano l'assemblaggio delle cosiddette norme « superstiti ». In sostanza occorrerà un semplice lavoro di razionalizzazione della normativa vigente, mentre la parte normativa importante è quella oggi all'esame.

Prima di svolgere la relazione desidero ricordare che nei giorni scorsi, su nostra richiesta, è stata illustrata alla Commissione europea la materia di cui ci stiamo ora occupando, e in tale occasione abbiamo riscontrato un giudizio largamente positivo della stessa Commissione. Desidero peraltro rilevare anche che l'Italia è tra i paesi che si presentano con le carte in regola; infatti, il termine per il recepimento delle direttive europee scade alla fine di luglio mentre la nostra delega giunge a termine il 2 agosto. Devo precisare che da una nostra analisi è risultato che alcuni tra i paesi europei più importanti non hanno ancora completato questo lavoro. Riteniamo quindi che almeno il dato cronologico assuma per il nostro paese una certa rilevanza, al pari dello stesso giudizio della Commissione europea, la quale, dopo l'incontro da noi richiesto, si è limitata a pochi e marginali rilievi.

Da ultimo evidenzio che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il suo presidente Cheli, nel completare con una lettera lo scambio di notizie ed informazioni sull'argomento ed esprimendo apprezzamento, hanno testualmente auspicato che il percorso procedurale possa concludersi entro i termini previsti con la definitiva approvazione del decreto; tale provvedimento è stato ovviamente oggetto di un proficuo e costante confronto con l'Autorità per le ga-

ranzie nelle comunicazioni, conclusosi proprio con questo scambio di lettere.

Passo ad illustrare la relazione.

Il vigente codice postale, di bancoposta e telecomunicazioni ha compiuto da poco trent'anni e, pur disciplinando un settore che ha vissuto profondi e radicali cambiamenti, è stato oggetto solo di poche modifiche, mentre altri strumenti normativi sono stati utilizzati per la regolamentazione del settore.

Bastano poche parole per richiamare i lineamenti seguiti dal vecchio codice. Il testo del 1973 si fondava sulla riserva dello Stato ed il regime di concessione.

A conclusione di un processo iniziato in sede comunitaria a partire dal 1990, dal 1º gennaio 1998 venne definitivamente e contemporaneamente a cadere in tutta Europa, nel settore delle telecomunicazioni, il sistema dei diritti esclusivi e speciali che fino ad allora aveva caratterizzato l'assetto del settore: la libertà di accedere al mercato in regime di concorrenza sostituisce il principio del monopolio e della corrispondente attività svolta in regime diretto da parte dello Stato o tramite concessione ad un soggetto avente il capitale a maggioranza pubblica. Lo sviluppo economico e le nuove tecnologie nel settore rendevano superflua quella limitazione al principio generale di iniziative economiche che vede avocare allo Stato la funzione di garante dell'erogazione del servizio, quando non addirittura della organizzazione della stessa erogazione. Non vi è più bisogno, a partire dal 1998, di questo grado di vigilanza e di controllo pubblico per assicurare il servizio al cittadino. I principi del vecchio codice sono stati quindi superati da un processo di liberalizzazione oramai pressoché completato.

Si impone dunque l'adozione di un nuovo codice che raccolga la normativa ancora vigente, adeguandola alle fonti comunitarie, e provveda a recepire le nuove direttive, abrogando espressamente ogni norma in contrasto con la nuova disciplina.

Il testo del nuovo codice, nell'ambito della delega legislativa (articolo 41 della legge n.166 del 2002 recante « Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti »), è articolato nel modo seguente: il titolo I,

reca nuove disposizioni generali del settore delle comunicazioni elettroniche; il titolo II, reca la nuova disciplina per le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, recependo il nuovo quadro regolamentare europeo.

A questi due titoli faranno seguito, come precedentemente ricordato, i successivi: il titolo III, per le reti e servizi di comunicazione ad uso privato; il titolo IV, per la tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica; il titolo V, per la disciplina dei servizi radioelettrici ed infine il titolo VI, di norme finali e abrogatorie. Come evidenziato queste ultime parti non riguardano il recepimento delle direttive europee.

Resta al di fuori della delega, e quindi del nuovo codice, la parte del vecchio codice che regolamentava i servizi postali e di bancoposta

Il nuovo quadro regolamentare europeo che è oggetto di recepimento mediante l'adozione del nuovo codice va riguardato sotto quattro profili.

In primo luogo, il fenomeno della « convergenza » – con le diverse reti di comunicazioni elettroniche in grado di trasportare segnali digitali che riproducono indifferentemente suoni, dati e immagini – porta all'omogeneizzazione normativa di reti tradizionalmente oggetto di differente regolamentazione. In questo senso, la vera novità è rappresentata dalla inclusione delle reti di trasporto del segnale televisivo nell'insieme denominato « reti di comunicazione elettronica ». Si tratta di una innovazione importante, ma che non incide affatto – per esplicita decisione comunitaria – sulla materia radiotelevisiva. Infatti, la fornitura del contenuto editoriale rimane disciplinata a livello comunitario dalle direttive denominate « televisione senza frontiere » ed a livello nazionale dalla normativa specifica emanata in materia.

In secondo luogo, l'equipollenza delle varie reti e servizi di comunicazione elettronica nonché delle relative tecnologie rende necessario introdurre un nuovo regime autorizzatorio che disciplini in modo analogo tutti i servizi comparabili, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate.

In terzo luogo, l'assetto degli obblighi posti a carico degli ex monopolisti, e degli operatori individuati per avere, stavolta anche congiuntamente, un significativo potere di mercato, dipende dall'esito di una analisi di mercato e dalla individuazione – caso per caso – delle occorrenti misure, commisurate alle eventuali distorsioni da eliminare.

Da ultimo, i mercati in cui sono imponibili misure normative nei confronti delle imprese che hanno un significativo potere di mercato sono individuati in via preliminare. Si tratta dei mercati tradizionali, adeguatamente segmentati. Per i servizi innovativi, offerti sulle reti a larga banda, vale il principio generale della libera iniziativa e della piena concorrenza. Ma in ogni caso, è l'analisi prospettica che deve prevalere nella regolamentazione, che diviene sempre più una disciplina della transizione continua tra equilibri in un contesto dinamico e aperto dei mercati. Per imporre degli obblighi alle imprese, si richiede, quindi, che sia stato preventivamente individuato un mercato rilevante e che siano state individuate posizioni di significativo potere in grado di condizionarne il funzionamento. Si agisce, quindi, solo con misure *ex post*, in modo giustificato.

È stata chiesta ed ottenuta dal Parlamento una delega per far sì che il recepimento delle nuove direttive avvenga nell'ambito di un nuovo codice unico delle comunicazioni elettroniche.

Tra i principi e criteri direttivi della delega, si segnala: 1) la garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità; 2) l'utilizzazione efficiente dello spettro radio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, anche attraverso l'introduzione del *trading* delle frequenze, senza distorsioni della concorrenza; 3) la previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove compatibili, ai principi della cosiddetta legge « obiettivo » (n. 443 del 2002); 4) la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministra-

tivi, nonché la regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per l'installazione delle infrastrutture di reti mobili in conformità ai principi di cui alla legge sul procedimento amministrativo (n. 241 del 1990); 5) la interoperabilità dei servizi in tecnica digitale; 6) l'affidamento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di vigilanza, controllo e garanzia sull'attuazione delle politiche di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, fatte salve le competenze di legge vigenti; 7) la disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione; 8) la garanzia della fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza.

Nella delega è prevista, inoltre, la depenalizzazione delle fattispecie disciplinate dall'articolo 195 del vecchio codice, che prevede come reato l'esercizio di impianto di telecomunicazioni senza concessione o autorizzazione. L'avvenuta trasformazione del titolo abilitativo – da concessione a licenza – ha già indotto una parte della giurisprudenza di merito a ritenere non più punibile come reato il comportamento considerato dall'articolo 195, così venendosi a creare un vuoto normativo, per assenza di sanzioni adeguate.

Infine, la delega prevede l'espressa abrogazione di tutte le disposizioni nazionali incompatibili con il nuovo scenario normativo.

Nell'esercizio della delega stessa si è proceduto, pertanto, a predisporre – in questa prima fase – il Titolo I, recante disposizioni generali e comuni all'intero codice ed il Titolo II, relativo alla nuova disciplina in materia di comunicazioni elettroniche ad uso pubblico. Questi Titoli costituiscono il recepimento delle seguenti direttive: 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva « accesso »); 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva « autorizzazioni »); 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva « quadro »); 2002/22/CE, re-

lativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (direttiva « servizio universale »).

La direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva « protezione dati ») non è stata oggetto di recepimento, in quanto è stata compresa nello schema di decreto legislativo recante « codice in materia di protezione dei dati personali », attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari.

Per quanto attiene il recepimento delle direttive, l'Italia è tra i paesi che in Europa stanno procedendo più rapidamente e intende rispettare in pieno la *deadline*, prevista per la fine di luglio, dalle direttive stesse.

Per quanto riguarda, infine, la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, essa non forma oggetto di recepimento formale, atteso che i principi generali sono già contenuti nelle direttive di cui al « pacchetto » ed il suo contenuto è meramente ordinatorio delle precedenti direttive in materia. L'unico obbligo che tale direttiva pone agli Stati membri è quello di comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie per comprovare che la legislazione nazionale in vigore sia in linea con il quadro normativo europeo.

Procediamo ora all'esame degli aspetti innovativi del codice, le cui linee portanti sono quelle di seguito illustrate, e la cui sistematica e lo stesso tenore letterale delle norme seguono volutamente quelli delle direttive da recepire, dalle quali ci si discosta solo — nei limitati « spazi di libertà » che esse lasciano — per scegliere le soluzioni più opportune in linea con l'evoluzione che il settore delle comunicazioni elettroniche ha avuto in questi ultimi anni e con i principi e criteri direttivi indicati nella delega.

I diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché la salvaguardia

del diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche sono alla base del dettato del nuovo codice, insieme con il principio della libertà dell'attività di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, attività, quest'ultima, qualificata di preminente interesse generale.

Sono altresì tutelati diritti di rango costituzionale quali la libertà di comunicazione, la riservatezza e protezione dei dati personali, la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, la segretezza delle comunicazioni e la libertà di iniziativa economica privata.

Altro obiettivo prioritario è quello di una regolamentazione tecnologicamente neutrale, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese, sulla base di un'analisi dinamica dei mercati. A tale scopo, le Autorità di regolamentazione dovranno promuovere l'innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda ed adottare una disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli operatori.

Conformemente alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, le Autorità di regolamentazione sono tenute a dotarsi di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione, e ogni loro atto di regolamentazione deve essere preceduto da tale analisi e conseguentemente motivato, in linea con i contenuti della delega che, tra i criteri direttivi, pone la semplificazione amministrativa, da realizzarsi secondo i principi di legge.

Per quanto riguarda regioni ed enti locali, la legge costituzionale n. 3 del 2001 ha modificato l'articolo 117 del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, avente ad oggetto le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, includendo, in particolare, l'« ordinamento delle comunicazioni » tra le materie oggetto di legislazione concorrente.

Fermi restando i principi di leale collaborazione e sussidiarietà tra Stato e regioni, spetta a queste ultime dettare le disposizioni in materia di: individuazione

di livelli avanzati di reti e servizi a larga banda, da garantire in aree locali prede-terminate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo; agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda (a tal proposito, si sta valutando, in sede comunitaria, la possibilità di utilizzo dei fondi strutturali nelle regioni a minimo reddito); determinazione del livello minimo di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche ed alberghiere; definizione di iniziative volte a fornire un sostegno agli anziani, ai disabili, ai non abbienti ed ai consumatori residenti in zone rurali o geograficamente isolate.

Passando al punto che concerne le funzioni del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si rileva che, nel rispetto del contenuto della delega conferita al Governo, sono confermate in capo al Ministero delle comunicazioni ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attuali competenze, senza che l'attuale equilibrio tra poteri di indirizzo del Ministero e poteri di vigilanza e controllo dell'Autorità stessa sia alterato.

Ai fini di un'efficace regolamentazione del settore risulta fondamentale la coope-razione tra le Autorità di regolamenta-zione e tra queste e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nelle materie di interesse comune. Tale coope-razione comporta lo scambio di informa-zioni e la stesura di un regolamento con il quale sono definite le relative procedure di consultazione e cooperazione.

Allo scopo di garantire il massimo grado di trasparenza dell'attività amministrativa, le Autorità di regolamentazione pubblicano le informazioni nella misura in cui possono contribuire alla creazione di un mercato concorrenziale, nell'osser-vanza della normativa comunitaria e na-zionale in materia di riservatezza.

In occasione dell'emanazione di provvedimenti di loro competenza, le Autorità di regolamentazione devono approntare idonei meccanismi di consultazione e di trasparenza, consentendo alle parti inter-essate di presentare le proprie osserva-zioni sulle proposte di provvedimento che abbiano un rilevante impatto sul mercato di riferimento.

Le radiofrequenze sono una risorsa es-senziale per i servizi di comunicazione elet-tronica via radio ed esse devono essere ripar-tite ed assegnate secondo criteri efficienti, trasparenti, non discriminatori e obiettivi.

Il trasferimento delle radiofrequenze costituisce un mezzo efficace per conse-guire un'utilizzazione più efficiente dello spettro radio, sempre che siano previste adeguate garanzie a tutela del pubblico interesse.

Il *trading* delle frequenze, previsto dalla direttiva « quadro », introduce un impor-tante elemento di flessibilità nel nostro ordinamento.

I diritto d'uso delle radiofrequenze, con-noteate da limitata disponibilità di banda e come tali assegnate ad un numero determi-nato di operatori, possono essere ceduti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri opera-tori che, al momento della cessione, già eser-ciscono una rete con analoga tecnologia. Vengono tuttavia salvaguardate le vigenti di-sposizioni nazionali in materia di radiodif-fusione sonora e televisiva, coerentemente con quanto previsto dalla delega al Governo.

Con riferimento ai diritti d'uso delle altre frequenze (ossia quelle acquisite non a titolo oneroso), questi possano essere ceduti nell'ambito del trasferimento a terzi della relativa autorizzazione generale, pre-via notifica alle Autorità di regolamenta-zione. Il Ministero delle comunicazioni dovrà rendere pubblica la cessione e ga-rantire che la concorrenza non sia falsata.

L'Autorità per le garanzie nelle comuni-cazioni ha, inoltre, il compito di definire i mercati rilevanti conformemente ai prin-cipi del diritto della concorrenza e della struttura del mercato nazionale delle comuni-cazioni elettroniche, tenendo nella massima considerazione la Raccomanda-

zione della Commissione dell'Unione europea in materia di mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti, ed effettuando l'analisi dei mercati, secondo modalità e temistiche specificate.

In particolare, l'Autorità deve eseguire tale analisi, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ogni dodici mesi e l'obbligo di non imporre obblighi alle imprese o, viceversa, di revocare quelli in precedenza imposti, ogni qualvolta l'analisi abbia evidenziato che il singolo mercato di riferimento sia effettivamente concorrenziale.

In linea con l'obiettivo comunitario di istituire un nuovo regime autorizzatorio per garantire la libera prestazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (fatte salve le limitazioni previste dal nuovo Codice e quelle dettate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza di sanità pubblica) e con i principi della delega di semplificazione amministrativa ed uniformazione dei procedimenti amministrativi, viene introdotto un semplice regime di autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che si conseguisce, di norma, con la notifica di una dichiarazione al Ministero delle comunicazioni; tale notifica costituisce denuncia di inizio attività e permette all'impresa interessata di dare avvio alla propria attività contestualmente alla sua presentazione.

Il vecchio regime di licenza individuale è stato così sostituito da un regime meno oneroso che non esige una decisione esplicita o un atto amministrativo.

Inoltre, al fine di pervenire, così come raccomandato dalle direttive comunitarie, ad una data unica di applicazione di tutti gli elementi del nuovo quadro normativo, l'allineamento delle licenze ed autorizzazioni preesistenti al nuovo scenario è contestuale all'entrata in vigore del decreto legislativo.

È previsto un regime transitorio: in particolare le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di telecomunicazioni continueranno ad essere valide sino alla loro naturale scadenza, fermo restando che ad esse si applicheranno le disposi-

zioni del nuovo Codice. Rimangono ferme le norme speciali sulle concessioni ed autorizzazioni previste in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.

Si osserva che il Ministero delle comunicazioni ha il compito di vigilare affinché i servizi rientranti negli obblighi di fornitura del servizio universale siano messi a disposizione di tutti gli utenti, con un determinato livello qualitativo e ad un prezzo accessibile sull'intero territorio nazionale.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individuerà il metodo più efficace ed adeguato per garantire la fornitura del servizio universale, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, limitando le eventuali distorsioni del mercato.

Il Ministero delle comunicazioni assicurerà che siano resi accessibili agli utenti finali almeno un elenco relativo alla rete urbana di appartenenza ed almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi. Tenuto conto dell'attuale contesto di mercato nazionale e delle diverse offerte presenti sul mercato in termini di accessibilità, qualità e prezzo ragionevole, il servizio di consultazione elenchi viene escluso dagli obblighi di servizio universale. Gli elenchi devono comprendere tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico, nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata.

Il Ministero delle comunicazioni vigila affinché sull'intero territorio nazionale le imprese mettano a disposizione degli utenti un numero di telefonici pubblici a pagamento in misura tale da soddisfare ogni ragionevole esigenza ed assicurare una completa copertura geografica, assicurandone l'accessibilità per gli utenti disabili e garantendo adeguati livelli di qualità. Il Ministero, pertanto, è tenuto ad individuare, entro un termine prestabilito e all'esito di una apposita consultazione delle parti interessate, le localizzazioni dove, in considerazione della disponibilità di telefoni pubblici, non possono essere imposti obblighi alle imprese.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, inoltre, ha il compito di adottare

misure specifiche a tutela e vantaggio degli utenti disabili. Ancora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha il compito di designare un'impresa perché garantisca sull'intero territorio nazionale gli obblighi di fornitura del servizio universale, o più imprese o gruppi di imprese per fornire le singole prestazioni del servizio universale o per coprire diverse parti del territorio nazionale.

I criteri di designazione devono essere efficaci, obiettivi, trasparenti, non discriminatori, uniformati al principio di economicità e tali da consentire il calcolo del costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale. In via provvisoria e sino all'applicazione del meccanismo di designazione, viene confermato in capo a Telecom Italia l'obbligo di fornitura del servizio universale sull'intero territorio nazionale.

Sempre l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha il compito di vigilare sul livello delle tariffe al dettaglio dei servizi rientranti negli obblighi di servizio universale, con particolare riguardo ai prezzi al consumo ed al reddito dei consumatori, e può prescrivere alle imprese incaricate di fornire il servizio universale di proporre speciali opzioni o formule tariffarie, per garantire ai consumatori a basso reddito ed a quelli con esigenze sociali particolari l'accessibilità e l'uso dei servizi telefonici.

L'Autorità può pertanto imporre alle imprese designate di applicare schemi tariffari comuni su tutto il territorio ovvero di rispettare tetti tariffari predeterminati. Se l'Autorità riscontra che l'impresa designata alla fornitura del servizio universale è soggetta ad un onere eccessivo, ripartisce il costo netto degli obblighi del servizio universale tra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica attraverso il ricorso al fondo per il finanziamento di tali obblighi, già istituito presso il Ministero delle comunicazioni. L'Autorità, analizzato il grado di concorrenzialità del mercato, ha inoltre il potere di valutare l'opportunità di introdurre un meccanismo di esenzione delle imprese nuove entrate dalla contribuzione al fondo.

Il Ministero delle comunicazioni procede periodicamente al riesame del conte-

nuto degli obblighi di servizio universale al fine di individuare, coerentemente con gli orientamenti della Commissione europea e con le diverse offerte presenti sul mercato, quali prestazioni debbano essere escluse dagli obblighi di servizio universale. Tale verifica è effettuata per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore del decreto e successivamente ogni due anni.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può imporre obblighi alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato su un dato segmento di mercato al dettaglio, qualora l'analisi di mercato da lei condotta accerti che questo mercato non è effettivamente concorrenziale e riscontri che gli obblighi in materia di accesso e di interconnessione non assicurano il raggiungimento degli obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione. Ogni impresa assoggettata ad una regolamentazione delle tariffe al dettaglio applicherà sistemi di contabilità, individuati dall'Autorità, la cui verifica è svolta da un organismo indipendente dalle parti interessate.

Le misure di controllo sui servizi al dettaglio non saranno applicate per i mercati geografici o per le tipologie di utenza per i quali sia stata riscontrata l'esistenza di una concorrenza effettiva, anche attraverso l'analisi dinamica di mercato su base pluriennale. I consumatori hanno, inoltre, il diritto di stipulare contratti con una o più imprese fornitrice di servizi per la connessione o l'accesso alla rete telefonica pubblica. A maggior tutela dei consumatori, è stabilito che gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, quando l'impresa proponga una modifica delle preesistenti condizioni contrattuali. Gli abbonati devono essere informati con adeguato preavviso, non inferiore ad un mese, di queste modifiche e del loro diritto di recesso in caso di non accettazione delle nuove condizioni economiche.

Rimane ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei consumatori, con speciale riguardo a quelle relative al settore delle telecomunicazioni e, ovviamente, alle disposizioni del codice civile.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può, inoltre, prescrivere alle imprese fornitrice di servizi di comunicazione elettronica al pubblico di rendere disponibili informazioni sulla qualità dei servizi offerti. L'autorità può fissare i parametri di qualità del servizio oggetto di misurazione nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, cui devono attenersi le imprese per garantire agli utenti finali la completezza delle informazioni.

Per quanto riguarda i diritti di passaggio e di installazione, le competenti autorità locali devono adottare senza indugio le necessarie decisioni e porre in essere procedure trasparenti e pubbliche, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture sul suolo o nel sottosuolo.

L'Autorità ha il compito di provvedere affinché, laddove le amministrazioni dello Stato e gli enti locali mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione relativa alla concessione dei diritti di passaggio e d'installazione e quelle relative alla proprietà e al controllo.

Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici – che, in Italia, sono tra i più bassi del mondo: certamente, un decimo di quelli consentiti in Francia, Germania e Gran Bretagna –, e per quanto riguarda, quindi, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, si applicano le disposizioni di attuazione di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.

Per quanto riguarda la coubicazione e la condivisione di infrastrutture, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 settembre 2002 n. 198 e alla legge 1 agosto 2002 n. 166, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni può imporre la condivisione di strutture o proprietà, compresa la coubicazione fisica, ad un'impresa che gestisce una rete di comunicazione elettronica o adottare ulteriori misure, solo dopo aver indetto una pubblica costruzione dell'argomento, stabi-

lendo nel contempo i criteri per la ripartizione dei costi connessi alla condivisione delle strutture e delle proprietà.

Per quanto riguarda, infine, le abrogazioni, il quadro normativo nazionale è caratterizzato da una pluralità di fonti tra cui assumono preminente rilievo il vecchio codice del 1973, la legge n. 249 del 1997 ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, ai quali si giustapppongono numerose fonti di grado inferiore, quali i decreti ministeriali e delibere dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si tratta di discipline spesso non coordinate, carenti circa l'indicazione delle norme sostituite o abrogate, talvolta di dubbia interpretazione.

Nella stesura del nuovo codice si è quindi proceduto – in stretta intesa (lo sottolineo) con l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni – all'abrogazione di tutte quelle norme in contrasto con la nuova disciplina, nel rispetto della delega e delle stesse direttive comunitarie che espressamente prevedono l'abrogazione delle precedenti direttive.

Questa relazione apre l'esame della materia; le prime due parti dello schema – quelle, per così dire, innovative – sono state tempestivamente inviate alle competenti Commissioni parlamentari. Come sempre, infatti, abbiamo grande interesse a conoscere il parere della Commissione, che consideriamo molto importante; domani, il Consiglio dei ministri delibererà l'ultima parte che, per così dire, completa lo schema del decreto anche se non contiene – lo ribadisco – la parte innovativa connessa al recepimento delle direttive europee, che è già al vostro esame. Quindi, mettiamo a vostra disposizione i testi per tutte le osservazioni e per l'esame della materia secondo un calendario dei lavori che, ovviamente, dovrà tenere conto delle scadenze comunitarie. Scadenze che noi ritieniamo debbano essere rispettate dal paese; il Governo, avendo tempestivamente adempiuto ai propri obblighi, confida in un tempestivo esame della Commissione, nonché nel rispetto dei tempi di esercizio della delega legislativa, che conoscono qualche settimana di differimento. A mio

avviso, ciò ha scarso rilevo mentre credo vi sia tutto il tempo per un impegno che, poi, consenta al Consiglio dei ministri, prima della pausa estiva, di varare il testo, anche tenendo conto del parere acquisito.

Sottolineo ancora come sia stata molto positiva anche la collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; positive sono, altresì, le valutazioni finali circa il lavoro svolto. Mi riferisco al lavoro, estremamente complesso e faticoso — considerata la materia, invero molto tecnica —, svolto dagli uffici e dalle strutture tecniche. Quindi, in conclusione, la considerazione di quanto sia stato proficuo l'impegno delle strutture credo sia anche un elemento significativo per il prosieguo dell'esame.

PRESIDENTE. Al di là dell'odierna occasione di incontro, che per indifferibili impegni del ministro e dell'Assemblea di Montecitorio potrà proseguire ancora solo per pochi minuti, certamente il ministro seguirà l'iter del provvedimento in questa Commissione.

MAURIZIO GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*. Certamente, e non solo il ministro; anche i sottosegretari, senza dubbio, raccoglieranno le loro osservazioni.

PRESIDENTE. Potrebbe quindi non essere necessario svolgere altri incontri con il ministro in sede conoscitiva; man mano che proseguirà l'esame del merito del provvedimento, potremo, presente il ministro, acquisirne il parere, anche alla luce della relazione dell'onorevole Meroi.

MAURIZIO GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*. Anche per la complessità della materia, sarebbe bene emergesse tutta una serie di questioni sulle quali potremmo, anche col relatore, tirare, per così dire, le fila. Le questioni, infatti, sono in gran parte molto tecniche e complesse, e quindi richiedono da parte di tutti, anche mia, una particolare attenzione.

RENZO LUSSETTI. Vorrei sapere se sia stata effettivamente formalizzata la presentazione dello schema del decreto.

PRESIDENTE. Di queste due parti iniziali; rimane una terza parte che, venerdì, verrà deliberata dal Consiglio dei ministri.

RENZO LUSSETTI. Da quando si deve calcolare il termine iniziale di decorrenza dei giorni previsti per l'espressione del parere della Commissione?

PRESIDENTE. Teoricamente, vi dovrebbero essere diversi termini a seguire a seconda delle parti man mano consegnate. Esamineremo la questione in sede di ufficio di presidenza; però, dovremmo cercare di prevedere un esame unico.

MAURIZIO GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*. La Commissione europea, per il recepimento delle direttive, ha previsto la data del 24 luglio; al riguardo, mentre gli altri paesi sono largamente in ritardo, noi siamo stati tempestivi, il che non vuol dire che dobbiamo conformarci agli altri, oltrepassando la scadenza fissata.

Queste prime due parti sono state predisposte ed inviate alla Commissione per l'esame relativo in modo tale che essa possa disporre del tempo previsto dalla legge e che noi si possa chiederle di esprimere il parere in modo utile: quindi, non il 24 luglio ma — si spera — un po' prima, in modo da potere consentire la successiva riunione del Consiglio dei ministri.

Quanto alla seconda parte, domani, e non venerdì, il Consiglio dei ministri delibererà — ma poi l'invio, ad opera degli uffici, avverrà lunedì — su tale seconda parte, per la quale la scadenza è la stessa della delega al Governo per il varo del codice unico (il 2 agosto).

Però, a mio avviso, dovremmo, secondo logica, procedere unitariamente nel nostro lavoro, tenendo conto che la prima parte, di cui avete la disponibilità già da tempo, è quella innovativa, elaborata in conformità alle nuove direttive europee. La seconda parte che perverrà al vostro esame ha, come ho riferito più volte, anche nel corso dell'approvazione della delega, un carattere compilativo delle norme previgenti, che pure meritano un esame. Ma la parte già al vostro esame è quella — mi permetto di dirlo — più significativa.

CARLO ROGNONI. Intervengo rapidamente solo per sapere se è possibile avere presto la lettera dell'Autorità ed il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Sta per esserne distribuita copia a tutti i componenti la Commissione.

CARLO ROGNONI. Vorrei anche conoscere, sempre che sussista, l'eventuale parere scritto della Commissione dell'Unione europea.

MAURIZIO GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*. L'incontro si è svolto a livello di tecnici, non di ministro e commissario. Quindi, non credo sia stato redatto un verbale; ad ogni modo, erano presenti il capo dell'ufficio legislativo del Ministero ed altri tecnici. È stato un incontro a livello di funzionari, senza la previsione di un verbale o di una comunicazione. Ma anche circa tale incontro cercheremo, in qualche maniera, di informare la Commissione.

CARLO ROGNONI. Vorrei ancora rivolgere una domanda che non esige una risposta immediata e che potrebbe, però, costituire un punto di riflessione. Il ministro ha riflettuto sulle conseguenze che l'adozione – giusta ed in tempi rapidi – di queste direttive potrebbe avere sul provvedimento che ora sta per giungere all'esame del Senato? O non vi è nulla che cambi? Non mi deve rispondere adesso.

PRESIDENTE. Al Senato arriverà a metà luglio; avremo, quindi, occasione di esaminare la questione.

GIORGIO PANATTONI. Non mi pongo problemi di contenuto, ovviamente; infatti, mi riservo di entrare nel merito quando il testo sarà noto e avrò potuto esaminarlo.

Però, vi sono due o tre questioni di metodo; al riguardo, vorrei una risposta su un aspetto in particolare, già menzionato nell'intervento che mi ha preceduto. Siccome il disegno di legge di riassetto del sistema televisivo comprende una regola-

mentazione delle reti e dato che la regolamentazione delle reti, se ho ben compreso, è anche interna a questa delega, vorrei capire se esiste un rapporto tra il disegno di legge di riassetto del settore televisivo e questo provvedimento.

Anticipo, poi, un tema non ancora emerso nel dibattito (ma penso che, al riguardo, dobbiamo prepararci); sono dell'opinione – attesi, infatti, i tempi che ci aspettano – che bisognerà programmare alcune audizioni in quanto il riassetto complessivo, con questo recepimento, è un fatto di grandissima importanza. Specie se si considera che, dal 1973, questo è il primo momento di riassetto complessivo di tutto il settore; quindi, ci riserviamo di proporre un elenco delle audizioni che riteniamo importanti, tra le quali, ovviamente, dovranno essere comprese, in prima linea, almeno quelle dei rappresentanti delle due autorità. Autorità importantissime, considerati anche gli accenni fatti dal ministro – molto giustamente – a tutta una serie di temi e di punti, dalle posizioni dominanti al ruolo di controllo e di trasparenza che l'autorità deve esercitare, e via dicendo. Credo, tra l'altro, che questo sia il primo codice complessivo che veda protagonista l'autorità. L'Autorità è nata fuori dal corpo del vecchio codice, ed è la prima volta che si interviene al fine di normare il rapporto tra questa e il Ministero, valutando contenuti e deleghe. Diviene, quindi, estremamente importante che da tale punto di vista siano definite chiaramente le rispettive responsabilità.

Infine, concordo nel non formalizzare adesso l'ulteriore richiesta di audizione del ministro, senza precludere, naturalmente – in ragione degli sviluppi della discussione in corso –, la possibilità futura di un confronto più diretto, in merito ad alcuni profili critici che dovessero emergere dall'analisi svolta. Invece, dal punto di vista dei tempi, mi permetto di chiedere al presidente una particolare attenzione a che non si verifichino sovrapposizioni inopportune nello svolgimento dei lavori di questa Commissione in rapporto a questioni rilevantissime (trasporto aereo, codice delle comunicazioni elettroniche e

altro). Rendo noto che il nostro gruppo non è disponibile a sacrificare la qualità dell'analisi in nome di scadenze particolari. Chiederemo, pertanto, le dovute provvedimenti qualora la somma di questi provvedimenti ci porrà nella condizione di doverlo fare. Ritengo, inoltre, necessario salvaguardare in ogni caso e prima di tutto la qualità del lavoro che siamo chiamati a compiere, trattandosi di temi di così grande portata e rilievo per il paese. Questa non è né una minaccia né un avvertimento, ma solo una considerazione generale cui fare riferimento. Prego, pertanto, il presidente di programmare i lavori della Commissione alla luce della risonanza dei temi affrontati e dell'esigenza di garantire, a loro riguardo, analisi adeguate e opportuni confronti nel merito, tenuto conto che i provvedimenti richiamati sono di tale portata da imprimere un forte segno nella legislazione nazionale.

PRESIDENTE. La questione da lei posta, onorevole Panattoni, costituirà oggetto del prossimo ufficio di presidenza, in ragione delle molteplici scadenze che vedranno impegnata questa Commissione.

MARCELLO MEROI. Intervengo brevemente, soltanto con riferimento ad alcuni aspetti procedurali e di gestione inerenti alla questione affrontata. Quanto al testo del provvedimento e all'analisi nel merito, dovremo procedere ad ulteriori approfondimenti. Ritengo si possano condividere anche le indicazioni degli altri colleghi, in ordine alla necessità di svolgere un'audizione non programmata ma eventualmente successiva alla valutazione del testo e ad una indicazione unitaria da parte della medesima Commissione. In ogni

caso, reputo che la lettera del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, appena consegnataci dal ministro, ci dia un'indicazione altrettanto precisa, cioè quella di svolgere un lavoro certamente corretto, di qualità, e sicuramente proficuo, che, seppur non circoscritto a limitate cadenze settimanali, possa comunque compiersi entro i tempi previsti. Ritengo che questa sia un'indicazione da seguire letteralmente, per evitare di esorbitare dai termini stabiliti, peraltro molto vicini alla data di interruzione dei lavori parlamentari per il periodo estivo. Reputo, in ogni caso, sussistenti le condizioni necessarie allo svolgimento di un lavoro soddisfacente, come abbiamo fatto in passato. Non nascondo, infine, il desiderio di rispondere alla domanda, forse provocatoria, che qualcuno aveva sollevato nel corso di questa audizione, dinanzi al ministro, in ordine agli eventuali cambiamenti apportati rispetto ad altri provvedimenti. Preferisco però astenermene, attendendo che sia il ministro stesso a rispondere in termini congrui.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro per la disponibilità manifestata. Non essendovi altri interventi, dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15,40.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
l'11 luglio 2003.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

